



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

Delibera di Giunta n. 63/2020

OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid 19: Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - Interventi relativi all'occupazione del suolo pubblico.

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.

Seduta del 23 MAGGIO 2020 alle ore 09:30, in modalità telematica ai sensi dell'art.11 L.R. 3/2020

Parere favorevole di sola regolarità tecnica. Art.49, D.Lgs. 267/2000 dd. 21 maggio 2020

AREA URBANISTICA -
PATRIMONIO - EDILIZIA
PRIVATA - ATTIVITA'
ECONOMICHE
IL DIRIGENTE

f.to dott. ing. Renato
Pesamosca

*Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005*

Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa dd. 22 maggio 2020

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE

f.to dott. Gianluca Venier

*Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005*

Presenti i Signori:

		Presente/Assente
Ragna Dario	Sindaco	Presente
Polo Matteo	Vice Sindaco	Presente
Polo Sara	Assessore	Presente
Gaddi Claudio	Assessore	Assente
Fabris Fabio	Assessore	Presente
Lauto Federica	Assessore Esterno	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Ragna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTO all'Accordo, firmato il 9 dicembre 2014, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo (MiBACT) dal titolo: "Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004";

VISTO il vigente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplina dei cantieri stradali manomissione del suolo pubblico dei dehors e applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13.09.2018

RICHIAMATO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto legge 34/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, ed in particolare l'art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" e le relative "[Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive](#)" ad essa allegate;

CONSIDERATO che in attuazione ad alcuni dei summenzionati disposti (ed in particolare a quelli che determinavano limitazioni nella mobilità e nel funzionamento delle attività economiche) le attività commerciali, di ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici;

PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, resa possibile dalle ultime disposizioni intervenute, si rende necessario adottare comunque precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali (che deve essere contingentato) ed al distanziamento sociale;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente contemperare le diverse esigenze in gioco che consentano la ripresa economica di dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali di utilizzare maggiore pubblica superficie in esonero dalla tassa per l'occupazione pubblica;

RILEVATO che il turismo è l'asse portante dell'economia del Comune di Grado e che nel novero delle attività economiche presenti quelle legate al pubblico esercizio rappresentano una componente di assoluto rilievo ed alle quali va dedicata, pertanto, una particolare attenzione;

VISTO l'art. 181 del summenzionato D.L. 34/2020 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio che così recita:

1. *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
2. *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*
3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
5. *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo é comunque adottato.*
6. *All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265*

VISTO l'art. 20 del "Nuovo codice della strada", D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, - Occupazione della sede stradale:

1. *Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).*
2. *L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.*
3. *Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei*

marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).

VISTO l'art. 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplina dei cantieri stradali manomissione di suolo pubblico dei dehors e applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13/09/2018 - Disposizioni generali:

- 1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono accordate nel rispetto della legislazione e dei Regolamenti vigenti;*
- 2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.20 del Codice della Strada e all'art.2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, le zone di rilevanza storico-ambientale, nelle quali l'occupazione di carreggiata/marciapiede può essere autorizzata, a condizione che non determini intralcio alla circolazione, coincidono con la "zona territoriale omogenea A" del PRGC vigente e con le aree assoggettate ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004. In dette zone di rilevanza storico-ambientale, possono essere ammesse occupazioni in deroga, purché venga garantita, a cura dell'occupante, una zona protetta in sicurezza, di ampiezza non inferiore a metri 1,20 che consenta la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Tali prescrizioni valgono anche per le fattispecie di cui all'art.2, comma e);*
- 3. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia essa temporanea che permanente, deve essere di tipo reversibile, cioè deve consentire il ripristino del bene all'uso collettivo, a seguito della cessazione del godimento individuale, con la rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio;*
- 4. Eventuali ripetuti rilasci di concessioni di suolo pubblico, non sono tali da ingenerare nell'interessato un ragionevole e consolidato affidamento a conservare la concessione; ne consegue che il concessionario di un bene pubblico non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto;*
- 5. In generale l'ammissibilità della tipologia, della durata e delle dimensioni dell'occupazione sarà valutata di volta in volta dai settori competenti, tenendo conto dell'ambiente circostante e delle soluzioni proposte.*

RITENUTO di formulare una organica disposizione che coniughi le novelle normative con le vigenti disposizioni regolamentari comunali con l'obiettivo di fornire un quadro di chiarezza tanto agli operatori economici quanto ai servizi dell'amministrazione che svolgono attività procedimentale ed istruttoria in materia di occupazione di suolo pubblico;

EVIDENZIATO, in ogni caso, che laddove il "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplina dei cantieri stradali manomissione di suolo pubblico dei dehors e applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13/09/2018 stabilisca limiti dimensionali e/o altre disposizioni in ordine alla collocazione di strutture amovibili esterne (p.e. art. 15) queste non possono essere in alcun modo derogate in virtù della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1. di concedere l'utilizzo di tutte le aree disponibili al fine di destinarle alle occupazioni per i pubblici esercizi e le attività commerciali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, in esonero dalla tassa per l'occupazione pubblica, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria larga non meno di 2 m nel centro abitato e di 1,2 m nelle zone di rilevanza storico-ambientale, coincidenti con la "zona territoriale omogenea A" del PRGC vigente e con le aree assoggettate ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004 al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19;
2. di esonerare gli aventi titolo dal pagamento del canone Tosap per le nuove concessioni e gli ampliamenti delle superfici già concesse nel periodo intercorrente dal 1.05.2020 al 31.10.2020, fatte salve eventuali ulteriori agevolazioni che l'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di disporre con successivi appositi provvedimenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
3. di precisare che le citate nuove concessioni ed ampliamenti delle concessioni già in essere dovranno essere compatibili con la normativa prevista dal Codice della Strada e con le disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplina dei cantieri stradali manomissione di suolo pubblico dei dehors e applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13/09/2018, sebbene non subordinati alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (c.d. "monumentale") e 146 (c.d. "paesaggistica") del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora necessarie;
4. di precisare altresì che le nuove concessioni e gli ampliamenti delle concessioni già in essere sono gratuite fino al 31.10.2020;
5. di precisare che le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
6. di precisare altresì che laddove il "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplina dei cantieri stradali manomissione di suolo pubblico dei dehors e applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 13/09/2018 stabilisca limiti dimensionali e/o altre disposizioni in ordine alla collocazione di strutture amovibili esterne (p.e. art. 15) queste non possono essere in alcun modo derogate in virtù della presente deliberazione;
7. di formulare sin d'ora indirizzo al Servizio Bilancio - Contabilità Generale - Economato - Provveditorato affinché ponga in essere le azioni conseguenti alle minori entrate che si determinano in virtù della presente deliberazione e per il recupero delle somme conseguenti di cui al comma 5 dell'art. 181 del summenzionato D.L. 34/2020;

di trasmettere la presente deliberazione all'affidatario del servizio di riscossione tributi, Abaco S.p.A. per gli adempimenti conseguenti.

Inoltre, attesa l'urgenza,

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
Raugna Dario

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005